



COMUNE DI NAVE SAN ROCCO
(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO COMUNALE DI

POLIZIA URBANA

approvato

con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 24.02.2011

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità e oggetto

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) acque interne;
 - d) quiete pubblica e privata;
 - e) protezione e tutela degli animali;
 - f) esercizi pubblici.
3. Oltre alle norme contenute o richiamate in questo regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità comunale competente e gli ordini della Polizia Municipale, nonché dai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale tutto il territorio comunale, e in particolare:
 - a. il suolo pubblico ossia il suolo che rientra nel demanio o nel patrimonio pubblico, sia quello privato gravato da diritto reale che spetti allo Stato, alla Regione, alla Provincia od al Comune;
 - b. i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c. le acque interne;
 - d. i monumenti e le fontane monumentali;
 - e. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti, compresi gli impianti sportivi;
 - g. le aree sportive e le aree ludiche.

-
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento; la fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
 3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto in via esclusiva per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
 4. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione od autorizzazione da parte del Comune e può essere assoggettata al versamento di una tariffa secondo i regolamenti comunali speciali vigenti.

Articolo 3

Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del regolamento è affidata al Corpo di Polizia municipale o intercomunale, agli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria, ai dipendenti comunali, appositamente individuati dall'Amministrazione e, relativamente ai servizi loro affidati, alle aziende o società affidatarie di servizi pubblici locali.
2. I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del regolamento sono indicati nel rispettivo articolo di riferimento.
3. Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, interrompe immediatamente la condotta illecita, ripristina lo stato dei luoghi e adempie le prescrizioni del regolamento.
4. L'Amministrazione comunale elimina ogni conseguenza della condotta illecita e si sostituisce nell'esecuzione degli adempimenti omessi, con rivalsa di spese a carico del trasgressore.
5. Di eventuali condotte riparatorie, mediante adesione volontaria, del danno causato si tiene conto nell'ordinanza ingiunzione determinante la sanzione amministrativa pecuniaria.
6. Il funzionamento, le competenze e l'organizzazione del Corpo di Polizia urbana sono disciplinate dallo specifico regolamento comunale in materia.
7. Chi viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Articolo 4

Comportamenti vietati

1. Oltre a quanto specificatamente indicato negli articoli successivi, a salvaguardia delle esigenze di sicurezza, igiene, decoro e in ottemperanza al rispetto dei principi che regolano la convivenza civile, sul territorio comunale è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, fatti salvi gli interventi dei soggetti autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti ed edifici pubblici o facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontane, giochi e attrezzature ludiche, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati;
 - e) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;
 - f) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, salvo autorizzazione;
 - g) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori e cestini dei rifiuti;
 - h) ostruire corsi d'acqua, fossati, canali o laghetti nonché versarvi solidi o liquidi;
 - i) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - j) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disturbo o disagi alle persone o comunque essere causa di pericolo o disturbo, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - k) sparare mortaretti, petardi, botti e razzi al di fuori dei periodi di Carnevale e Capodanno, salvo specifica autorizzazione.
 - l) lavare veicoli sul suolo pubblico, anche se tale operazione sia eseguita senza far uso di acqua potabile.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00 ferma restando la sanzionabilità della violazione, quando previsto da norme di rango superiore.

Articolo 5

Attività vietate su proprietà privata

1. A tutela delle incolumità, igiene e decoro pubblici, dalle finestre, terrazze e balconi prospicienti o comunque visibili dal suolo pubblico, è vietato:

-
- a) collocare qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - b) esporre oggetti od effetti personali in contrasto con il pubblico decoro.
2. E' inoltre vietato, nel centro abitato, ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, se visibili da pubblica via o piazza, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato a specifica autorizzazione.
 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.
 4. La sanzione di cui al comma 3 è applicata solo a seguito del mancato adempimento, da parte del soggetto interessato, all'intimazione a rimuovere il materiale, da effettuarsi tramite lettera raccomandata con la quale si stabilisce un termine per l'adempimento medesimo.

Articolo 6

Pozzi, vasche e fontane

1. E' vietato:
 - a) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - b) immergersi nelle fontane pubbliche.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 150,00.

Articolo 7

Norma di rinvio relativa alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia del suolo

1. Si rinvia alle disposizioni del regolamento comunale per il servizio di raccolta dei rifiuti.

Articolo 8

Decoro delle facciate e delle recinzioni

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni immobili devono provvedere al regolare completamento dei lavori iniziati, alla manutenzione degli immobili e devono osservare il divieto di adibirli a usi contrastanti con la tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e del paesaggio.
2. In caso d'inosservanza dell'obbligo e del divieto previsti al comma 1, il Comune può ordinare che si provveda entro un congruo termine alla manutenzione degli immobili o alla cessazione degli usi non compatibili con i fini di cui al medesimo comma e può

prescrivere che si adottino le misure necessarie per salvaguardare i beni, ivi compresa, ove necessario, la demolizione di opere in stato di degrado, la rimessa in pristino o la manutenzione straordinaria dei luoghi o dell'edificio.

3. Qualora gli interessati non provvedano nei termini stabiliti, il Comune, previa diffida, può procedere d'ufficio a spese degli inadempienti.
4. Più specifiche disposizioni in materia si rinvia alle disposizioni del Regolamento edilizio comunale.
5. Quando si verifica un evento che comporti danno imminente o pericolo di danno imminente a uno dei beni immobili compresi nelle aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale oppure contenuti nell'elenco approvato dalla giunta provinciale dei beni immobili, e allegati al Piano urbanistico provinciale, il proprietario o chi ha il godimento del bene debbono darne notizia al Servizio provinciale competente in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, il quale emette gli ordini e i divieti che reputa opportuni ai fini della protezione del paesaggio.
6. Gli ordini e i divieti di cui al comma 5 sono di competenza del Comune qualora il bene tutelato ricada in zone per le quali il piano regolatore generale o il piano attuativo abbiano soddisfatto le esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia.

Articolo 9

Numerazione civica

1. La numerazione civica è stabilita e gestita dal Comune in conformità alla specifica normativa e secondo criteri e modalità fissati dall'Ufficio tecnico.
2. Le targhette di numerazione civica interna ed esterna sono acquistate e installate a cura e spese del Comune. Il proprietario le mantiene in buono stato e ne assicura la visibilità dall'area di libero accesso, pubblica o privata e la durata.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento i proprietari d'immobili chiedono l'installazione delle targhette mancanti o il ripristino di quelle usurate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. I trasgressori adempiono le disposizioni dei commi 2 e 3 entro sette giorni dalla contestazione dell'infrazione.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00.

Articolo 10

Luminarie e addobbi

-
1. Le luminarie e gli addobbi oggetto del presente articolo consistono unicamente in elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario o politico.
 2. Per la collocazione delle luminarie nelle festività natalizie è stabilito il periodo intercorrente tra il 15 novembre d'ogni anno ed il 15 gennaio dell'anno successivo.
 3. L'Amministrazione comunale può individuare, per le manifestazioni di rilievo locale, altri periodi di festività durante le quali ammettere l'installazione di luminarie e addobbi. Se posti trasversalmente alle carreggiate stradali, la loro collocazione è effettuata ad altezza non inferiore a cinque metri dal piano della carreggiata medesima.
 4. Chi intende installare luminarie o addobbi deve farlo nel rispetto di tutte le norme di settore e in materia di sicurezza.
 5. Le spese di manutenzione e rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti sono a carico dei soggetti che effettuano il montaggio, in solido con il o i committenti.
 6. Sugli edifici sottoposti a tutela, luminarie, addobbi e festoni sono collocati senza autorizzazione della Commissione provinciale per i beni culturali solo qualora si utilizzino esclusivamente supporti già esistenti.
 7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 150,00.

Articolo 11

Accensione di fuochi

1. Fermo restando quanto previsto da norme di rango superiore è vietato su tutto il territorio comunale smaltire tramite combustione all'aperto rifiuti di qualsiasi genere.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica al materiale vegetale di scarto che si origina in agricoltura per il quale si applicano le disposizioni provinciali in materia.
3. L'uso di bracieri e caminetti nei giardini, nei cortili privati è consentito quando sono adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo o disturbo al vicinato.
4. Salvo che non siano previste sanzioni da parte di norme di rango superiore, oppure che da fatto si configuri un reato, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

Articolo 12

Mestieri e spettacoli girovaghi

-
1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, ricorrendone il caso, è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
 2. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a particolare tutela, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale, comunque autorizzate.
 3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

TITOLO III

DISPOSIZIONI A SALVAGUARDIA DEL VERDE E SULL'ATTIVITA' AGRICOLA

Articolo 13

Verde pubblico e centro sportivo

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati e nelle aree del centro sportivo è vietato:
 - a. danneggiare la vegetazione e comunque cogliere fiori e recidere piante;
 - b. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale che migrante;
 - c. circolare con motoveicoli e autoveicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d. calpestare le aiuole;
 - e. permettere agli animali custoditi di calpestare le aiuole;
 - f. accedere ai parchi al di fuori degli orari di apertura stabiliti dall'Amministrazione comunale;
 - g. l'accesso e l'utilizzo del centro sportivo comunale sono disciplinati dal relativo regolamento d'uso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
3. Le attività ludiche sono consentite unicamente negli spazi appositamente individuati o autorizzati.
4. Gli orari d'accesso e di utilizzazione dei parchi, dei giardini pubblici, delle aree verdi e delle strutture in essi esistenti sono adottati con ordinanza del Sindaco.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

Articolo 14

Verde privato, rami e siepi

1. I rami e le siepi private non possono invadere aree soggette a pubblico transito.
2. Rami di piante ad alto fusto possono sporgere, su aree soggette a pubblico transito, ad altezza superiore a tre metri dal marciapiede e superiore a cinque metri dalla carreggiata.
3. Ramificazioni e fogliame non possono limitare in ogni caso l'efficacia degli impianti d'illuminazione pubblica, la visuale in relazione alla circolazione stradale e la visibilità della segnaletica stradale e i dispositivi ottici luminosi per la regolamentazione del traffico veicolare e pedonale.

-
4. Chi esegue lavori di taglio e potatura rimuove e smaltisce tempestivamente gli scarti e residui vegetali.
 5. I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi confinanti con aree soggette a pubblico transito rimuovono fogliame, fiori, alberi o rami rinsecchiti o comunque lesionati senza creare pericolo o intralcio alla circolazione.
 6. In caso d'inosservanza di quanto previsto nel presente articolo, il Comune può ordinare che si provveda entro un congruo termine ad effettuare i necessari interventi. Qualora gli interessati non provvedano nei termini stabiliti, il Comune, previa diffida, può procedere d'ufficio a spese degli inadempienti.
 7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

Articolo 15
Trattamenti fitosanitari

Si rinvia alle disposizioni del regolamento comunale per l'utilizzo sostenibile dei fitosanitari.

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 16

Limiti alle attività rumorose

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e fatte salve le successive particolari disposizioni previste per attività specifiche, non possono in via generale esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico.
2. In deroga a quanto stabilito in via generale al comma 1, in prossimità di siti sensibili (scuole, scuole per l'infanzia, asili nido e centri diurni, ospedali, case di riposo, residenze protette) con ordinanza del Sindaco potranno inoltre essere individuate determinate attività il cui esercizio è consentito in orari particolari, previa acquisizione dei pareri o nulla osta prescritti dalle norme in materia di inquinamento acustico, se dovuti.
3. Chiunque eserciti un'attività lavorativa in violazione delle disposizioni del presente articolo o senza osservare le prescrizioni contenute nell'atto d'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

Articolo 17

Attività rumorose a carattere temporaneo

1. Ai fini del presente regolamento sono attività rumorose a carattere temporaneo, che non rientrano nella disciplina di cui all'articolo 16, le seguenti:
 - a) le attività lavorative saltuarie, o a tempo determinato, o relative ad ubicazioni variabili, quali cantieri edili e stradali, disciplinate dal successivo articolo 18;
 - b) le attività di piccola manutenzione o loro analoghe quali l'utilizzo di macchine tagliaerba, taglialegna, strumenti, attrezzature e macchine rumorose in genere, in ambiente chiuso o esterno, disciplinate dal successivo articolo 19;
 - c) le manifestazioni ed attività ricreative quali feste campestri, popolari e rionali, di beneficenza, di partito, sindacali, raduni e sagre;
 - d) le manifestazioni quali concerti a livello locale e nazionale, spettacoli musicali, gare musicali e vocali;
 - e) le gare motoristiche;
 - f) le attività di modellismo in ambiente esterno con uso di motori a scoppio;
 - g) le attività di spettacolo mobili quali le attrazioni dello spettacolo viaggiante, il luna park, il circo e le manifestazioni motoristiche svolte anche nell'ambito d'esposizioni e fiere;
 - h) la pubblicità fonica commerciale nei centri abitati per mezzo d'impianti d'amplificazione sonora fissi o mobili;
 - i) le operazioni di pulizia e lavaggio di strade e piazze e la manutenzione del verde pubblico.

-
2. Ai fini del presente regolamento si definiscono edifici sensibili le scuole, scuole per l'infanzia, asili nido e centri diurni, ospedali, case di riposo, residenze protette, comprese le aree di pertinenza.
 3. Ai fini del presente regolamento sono idonei quei siti nell'ambito dei quali, per le loro dislocazioni e specifiche caratteristiche, nonché per la presenza di particolari accorgimenti è autorizzabile, in deroga, lo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1, lettere c) e d).

Articolo 18

Cantieri edili, stradali e simili

1. Le attività rumorose di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del presente regolamento, possono essere svolte nei giorni feriali dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore tredici e trenta alle ore diciannove.
2. Il Sindaco con propria ordinanza stabilisce gli orari entro i quali è consentito l'uso di macchinari particolarmente rumorosi, prevedendo anche eventuali deroghe per particolari lavorazioni nel caso in cui il cantiere sia munito di idonee schermature fonoassorbenti e per opere urgenti e indifferibili.
3. Il responsabile del cantiere informa, anche tramite cartelli, la popolazione residente nelle vicinanze e personalmente gli amministratori di edifici sensibili nel raggio di duecento metri dal cantiere sul calendario dei lavori, con particolare riferimento ai periodi nei quali sono svolte le attività più rumorose.
4. Nel caso di lavori edilizi svolti all'interno di stabili adibiti a civile abitazione, il programma dei lavori è portato a conoscenza dell'amministratore dello stesso stabile o dei condomini.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

Articolo 19

Attività di piccola manutenzione e simili

1. Le attività di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), sia in ambiente chiuso che esterno, non sono consentite nella giornata di domenica e possono essere svolte nei giorni feriali dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore tredici e trenta alle ore diciannove.
2. Il presente articolo trova applicazione esclusivamente nelle aree residenziali del centro abitato.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

Articolo 20

Rumori e vibrazioni da attività domestiche

1. L'uso nelle abitazioni di elettrodomestici e altri strumenti che trasmettono vibrazioni significativamente percepibili è sospeso dalle ore ventitre alle ore sei del giorno successivo.
2. L'uso di strumenti musicali all'interno di abitazioni è consentito dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore venti purché ciò avvenga nel rispetto dei valori limite di immissione sonora stabiliti nella zonizzazione acustica del territorio comunale;
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

Articolo 21

Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 16.
2. Ai responsabili dei circoli di cui al comma 1 che violano le previsioni del presente articolo, è applicabile la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.

Articolo 22

Esercizi pubblici e attività commerciali

1. Il funzionamento di giochi elettronici, campi di bowling e di bocce e altri intrattenimenti rumorosi all'esterno di esercizi pubblici è sempre consentito dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore ventitre, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione comunale di concedere deroghe motivate che consentano l'ampliamento dell'orario.
2. Ai gestori/titolari degli esercizi di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. Il gestore di pubblico esercizio, se la somministrazione e l'intrattenimento avviene anche in ambiente esterno, informa i clienti dell'obbligo di non tenere comportamenti lesivi della pubblica quiete e segnala l'eventuale protrazione di detti comportamenti alle forze di polizia.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

Articolo 23

Rumore da veicoli a motore

1. Gli impianti di diffusione vocale o musicale installati a bordo d'autoveicoli sono utilizzati in modo che il suono da loro prodotto non si propaghi all'esterno dell'abitacolo.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

Articolo 24

Uso di petardi e materiali pirotecnici

1. Petardi e materiali pirotecnici sono usati con modalità tali da non compromettere l'incolumità delle persone e degli animali.
2. L'uso di petardi e materiali pirotecnici è ammesso esclusivamente nel periodo di Carnevale e a Capodanno.
3. Il presente articolo non si applica ai fuochi d'artificio, che debbono essere specificatamente autorizzati, con relativa specificazione degli orari di sparo.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

Articolo 25

Manifestazioni, attività ricreative e concerti

1. Salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, le manifestazioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), del presente regolamento possono svolgersi dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore ventitrè e sono soggette a comunicazione, da presentarsi almeno cinque giorni prima del loro inizio.
2. Sono altresì soggette ad autorizzazione le manifestazioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del presente regolamento. Esse si svolgono dalle ore nove alle ore dodici, dalle ore quindici alle ore diciotto e dalle ore venti alle ore ventitrè, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4.
3. Gli orari di cui al comma 1 e al comma 2 possono essere motivatamente derogati mediante autorizzazione dell'organo comunale competente.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

Articolo 26

Pubblicità fonica commerciale

1. La pubblicità fonica commerciale, per mezzo di impianti di amplificazione fissi o mobili, nei centri abitati, è svolta previo rilascio di autorizzazione, nei giorni feriali, dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore diciannove.
2. La pubblicità fonica commerciale non è consentita nei luoghi interessati dalla presenza di edifici sensibili come definiti nell'articolo 17 comma 2.
3. Il presente articolo non si applica alla propaganda fonica di natura politica ed elettorale che è disciplinata dalle norme speciali di settore.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

Articolo 27

Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

Articolo 28

Sanzioni amministrative

1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione alle disposizioni del presente capo consegue:
 - a. la sospensione dell'attività fino alla accertata osservanza delle prescrizioni impartite;
 - b. la revoca dell'autorizzazione in caso di ripetute violazioni.

Articolo 29

Norma di rinvio in materia di inquinamento acustico

1. Per quanto non specificatamente disposto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni della normativa provinciale in materia di inquinamento acustico e alla zonizzazione acustica del territorio comunale, integrate eventualmente con ordinanze del Sindaco.

TITOLO IV

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 30

Animali domestici

1. I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare rumori, pericolo, danno o disturbo alla collettività.
2. Se prescritto per obbligo normativo, i proprietari di animali sono tenuti a comunicare la detenzione degli stessi con le modalità previste dalle specifiche norme in materia.
3. E' vietato detenere nel centro abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare gravi e ripetuti inconvenienti. Qualora l'Amministrazione comunale accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provoca inconvenienti igienici, può - dopo aver acquisito il parere dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - ordinarne l'allontanamento.
4. Nei luoghi privati, gli animali possono essere lasciati liberi se un'idonea recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito.
5. Al fine di garantire l'igiene e la salute pubblica e di prevenire l'emergere di patologie è vietato somministrare cibo a volatili, in particolare alla specie dei piccioni, colombi, tortore nonché ad animali randagi.
6. I proprietari di immobili che risultino potenzialmente utilizzabili da piccioni, colombi o tortore per costituire dormitori o aree di nidificazione potranno installare dei dissuasori che in ogni caso dovranno esser del tipo passivo non traumatico per l'avifauna.
7. Ferme restando le sanzioni previste dalla legge 14 ottobre 1991 n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), dalla L.P. 1 agosto 2003 n. 5 (Disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe canina e per l'attuazione della legge n. 281/1991) e dalla legge 20 luglio 2004 n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

Articolo 31

Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è vietato in tutto il territorio comunale:

-
- a) offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario;
 - b) utilizzare animali in spettacoli, gare, combattimenti e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie;
 - c) utilizzare animali per la pratica dell'acconteraggio e comunque è vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o da svezzare.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

Articolo 32

Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 comma 1, lett. b), del presente regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di timore per terzi.
4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa di settore, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

Articolo 33

Mantenimento e conduzione dei cani e degli animali in genere

1. A tutela della incolumità pubblica e privata, sul suolo pubblico i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio. Ai sensi dell'art. 2052 c.c. «il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito».
2. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, sotto il costante controllo dell'accompagnatore dell'animale.
3. Nei luoghi e nei locali privati aperti al pubblico deve essere segnalata all'esterno la presenza di cani ed essi possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5. La museruola è inoltre prescritta in luoghi pubblici o aperti al pubblico in situazioni di affollamento nelle quali non sia possibile evitare il contatto con persone.

-
4. In luoghi pubblici e privati, di cani di taglia piccola e media non possono essere tenuti in spazi inferiori a otto metri quadrati per animale, se di taglia grossa non inferiore a sedici metri quadrati.
 5. Quando i cani siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena di metri 5, ovvero di metri 3 qualora la catena possa scorrere su una fune aerea di almeno 5 metri di lunghezza, collocata ad altezza non superiore a 2 metri.
 6. I cani tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo.
 7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro è fatto obbligo a chi conduce su suolo pubblico cani od altri animali di provvedere alla rimozione delle deiezioni degli stessi a mezzo d'idoneo attrezzo e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani, in involucro chiuso. Tale disposizione non si applica ai non vedenti qualora impieghino cani addestrati per la loro guida.
 8. E' vietato lasciare i cani liberi su aree pubbliche
 9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

Articolo 34 **Animali liberi**

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali randagi presenti sul territorio cittadino.
2. E' vietato, lasciare cibo per piccioni, gatti od altri animali randagi.
3. L'eventuale distribuzione di cibo in spazi privati deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo.
4. Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedano, il Sindaco con ordinanza motivata, può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto in particolari zone, di distribuzione del cibo per animali, ancorché con cautele di cui al comma precedente.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo o quelle dell'ordinanza sindacale di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

Articolo 35

Allontanamento di volatili

1. L'impiego di dispositivi rumorosi e automatici per l'allontanamento di volatili è consentito dalle ore sette alle ventuno, ad una distanza superiore a trecento metri da edifici abitati e programmando un intervallo di almeno cinque minuti tra le emissioni sonore.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

Articolo 36

Apicoltura

1. Sono vietati gli apiari posti a distanza inferiore:
 - a 30 metri dalle civili abitazioni e dalle strade di pubblico transito;
 - a 50 metri dagli edifici sensibili, (scuole, scuole per l'infanzia, asili nido e centri diurni, ospedali, case di riposo, residenze protette e relative aree di pertinenza).
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

TITOLO V

DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 37

Commercio itinerante

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, del commercio itinerante è vietato:
 - a) dove è vietata la sosta ai sensi del codice della strada ed ovunque la fermata di un veicolo costituisca pericolo o intralcio per la circolazione stradale e non vi sia spazio sicuro per la sosta degli acquirenti;
 - b) davanti agli ingressi di ospedali, case di cura, luoghi di culto o dedicati alla memoria dei defunti, per motivi di sicurezza stradale e di tutela ambientale e monumentale;
 - c) in luoghi non opportunamente pavimentati e soggetti a sollevamento di polvere nonché in prossimità di scavi o cantieri o di fonti di inquinamento, per motivi igienico sanitario e di sicurezza;
 - d) all'interno di parchi pubblici, aperti o recitati, compresi i viali e le strade di attraversamento, per motivi di tutela paesaggistico – ambientale;
 - e) nei luoghi indicati alle lettere a), c), d), il commercio ambulante è esercitato previo rilascio del permesso temporaneo.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalla legge provinciale recante norme in materia di "Disciplina dell'attività commerciale in Provincia di Trento.

Articolo 38

Igiene degli alimenti esposti in vendita

1. Nell'ambito delle attività di commercio su area pubblica, l'esercente assicura adeguata protezione dagli agenti atmosferici ed inquinanti i prodotti alimentari posti in vendita.
2. Tutti i prodotti sfusi destinati all'alimentazione sono inoltre collocati ad altezza superiore a metri 0,50 dal piano di calpestio.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.

TITOLO VI

NORME FINALI

Articolo 39

Sanzioni

1. Le sanzioni previste dal Regolamento non si applicano qualora le violazioni accertate siano punibili in forza di leggi dello Stato, della Regione o della Provincia, secondo l'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n° 689.
2. Le violazioni alle disposizioni del Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative per esse determinate secondo i principi ed il procedimento previsti dalla legge 24 novembre 1981, n° 689 e dall'art. 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
3. Sono fatte salve le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e provinciali in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal codice della strada.
4. La violazione alle ordinanze comunali adottate in esecuzione del presente regolamento costituisce infrazione al regolamento stesso.
5. Quando non è diversamente stabilito, le violazioni delle ordinanze emesse dal Sindaco sono punite con sanzione amministrativa da € 25,00 ad 150,00.

Articolo 40

Abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che lo approva, da tale data sono abrogati il regolamento di polizia rurale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31 marzo 1949 e tutte le norme regolamentari e le ordinanze sindacali che riguardano gli argomenti trattati o incompatibili con il nuovo regolamento, se non espressamente richiamate e fatte salve da questo regolamento.